



COMUNE DI PINASCA

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle aliquote per la componente IMU sugli immobili diversi dall'abitazione principale

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventinove**, del mese di **luglio**, alle ore **19.30** nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
ROSTAGNO Roberto	Sindaco	X	
BONINO Igor Alessandro	Vicesindaco	X	
RICHIARDONE Raul Amos	Consigliere	X	
PROT Daniela	Consigliere	X	
DAMIANO Serena	Consigliere	X	
ROSTAGNO Guido	Consigliere	X	
GALLIANO Roberto	Consigliere	X	
VALENTINO Denise	Consigliere		X
PERA Sergio	Consigliere	X	
RIBETTO Willy	Consigliere		X
DAMIANO Diego	Consigliere	X	
VOLA Giancarlo	Consigliere	X	
PROT Ernesto	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **CARPINELLI dr.ssa Pia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ROSTAGNO Roberto** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle aliquote per la componente IMU sugli immobili diversi dall'abitazione principale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dall'1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n.5, dal D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito con la Legge 2 maggio 2014;

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) – componente IMU, approvato con deliberazione di C.C. in data odierna in vigore dal 1 gennaio 2014;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 sull'abitazione principale e relative pertinenze;

Visto il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota*

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 23.07.2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Valutati il gettito IMU nell'annualità 2013, le modifiche applicative in materia di tributi locali in vigore dall'1 gennaio 2014, nonché le specifiche necessità del bilancio di previsione 2014 e le preventive determinazioni del Fondo di solidarietà per l'anno 2014;

Ritenuto opportuno, per effetto delle sopra citate valutazioni, deliberare, per l'anno 2014, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato:

- ALIQUOTA 4,00 per mille : per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 se presenti, e relative pertinenze);

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 2 "zero" - somma IMU + TASI = 6 per mille, uguale ad aliquota massima consentita IMU del 6 per mille);

- ALIQUOTA 9,20 per mille : per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;

(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 "zero" - somma IMU + TASI = 9,20 per mille, inferiore ad aliquota massima IMU);

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE : Esenti poiché comune in zona montana Istat;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

d e l i b e r a

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di determinare le seguenti Aliquote** per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014:**

- a. **ALIQUOTA 4,00 per mille:** per **abitazione principale** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9 se presenti**, e relative pertinenze);
 - b. **ALIQUOTA 9,20 per mille:** per **tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili**;
 - c. **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE : *Esenti poiché comune in zona montana Istat***;
- 3) **di determinare** le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9, se presenti, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - 4) **di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dall' 1 gennaio 2014;
 - 5) **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC – componente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;
 - 6) **di dare atto** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
 - 7) **di dare atto** che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopraindicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Successivamente, con separata votazione ad unanimità di voti delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ROSTAGNO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARPINELLI dr.ssa Pia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____ del registro pubblicazioni (art. 124 c. 1 del D.lgs 18.8.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data 29-lug-2014, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Pinasca, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARPINELLI dr.ssa Pia